

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla convenuta che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, essa arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipano, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto francese presentano tuttavia un grado di partecipazione a questo esercizio talmente basso, che non potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento.

Da un lato, infatti, questi compiti non conferiscono ai notai dei reali poteri coercitivi e le rispettive funzioni e statuti del giudice e del notaio resterebbero ben distinti.

Dall'altro, il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**(Causa C-51/08)**

(2008/C 128/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J.-P Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, avendo introdotto il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾ per l'attività di notaio, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CE, in particolare degli artt. 43 CE e 45 CE, e della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta in primo luogo al convenuto che, introducendo il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e al suo esercizio, esso arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 43 CE. L'art. 45 CE esonera certo dall'applicazione del capitolo relativo al diritto di stabilimento le attività che partecipano, in maniera diretta e specifica, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo la Commissione, i compiti svolti dai notai sulla base del diritto lussemburghese presentano tuttavia un grado talmente basso di partecipazione a questo esercizio, che non possono rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo e giustificare tale ostacolo alla libertà di stabilimento. Questi compiti, infatti, non conferiscono ai notai dei poteri coercitivi e il legislatore nazionale potrebbe imporre misure meno restrittive rispetto al requisito della cittadinanza, quali, ad esempio, l'assoggettamento degli operatori interessati a requisiti rigidi di accesso alla professione, a particolari doveri professionali e/o a un controllo specifico.

Con il secondo addebito, la Corte rimprovera inoltre al convenuto di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti non avendo trasposto la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di notaio. Trattandosi di una professione regolamentata, la direttiva sarebbe infatti pienamente applicabile a questa professione e l'alto livello di qualificazione richiesto ai notai potrebbe facilmente essere garantito da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Graz (Austria) il 15 febbraio 2008 — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg/Erstattungen**(Causa C-77/08)**

(2008/C 128/33)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Dachsberger & Söhne GmbH

Convenuta: Zollamt Salzburg/Erstattungen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, ai sensi del quale ai fini del calcolo della restituzione richiesta nel caso della restituzione differenziata, «la parte differenziata della restituzione richiesta si calcola in base ai dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47», debba essere interpretato nel senso che con l'espressione «dati relativi a quantità, peso e destinazione forniti a norma dell'articolo 47»⁽¹⁾ si rinvia ai dati contenuti nella richiesta specifica di cui all'art. 47, n. 1, cosicché la parte differenziata della restituzione viene pretesa solo al momento della presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 47, n. 1.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 sia da presentarsi già nel «documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione» (nella fattispecie: la dichiarazione di esportazione), il calcolo della restituzione richiesta in relazione alla parte differenziata deve effettuarsi sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di esportazione, cosicché anche la parte differenziata della restituzione viene richiesta con la dichiarazione di esportazione.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che il calcolo della restituzione richiesta in relazione alla parte differenziata dev'essere effettuato sulla base dei documenti da presentarsi ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, cosicché la parte differenziata della restituzione viene richiesta solo al momento della presentazione della «pratica relativa al versamento» ai sensi dell'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la disposizione citata debba essere interpretata nel senso che per la richiesta della parte differenziata della restituzione è sufficiente la presentazione dei documenti di cui all'art. 47, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, ancorché tali documenti non siano corretti, con la conseguenza giuridica che anche in relazione alla parte differenziata della restituzione deve applicarsi la disciplina sanzionatoria dell'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Miguel Cabrera Sánchez avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez/UAMI e Industrias Cárnicas Valle, S.A.

(Causa C-81/08 P)

(2008/C 128/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Cabrera Sánchez (rappresentanti: J. A. Calderón Chavero e T. Villate Consonni, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Industrias Cárnicas Valle, S.A.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede:

- che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, in quanto, secondo il ricorrente, i marchi EL CHARCUTERO (ricorrente) e EL CHARCUTERO ARTESANO (convenuta) sono chiaramente incompatibili;
- vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene, al contrario della sentenza impugnata, che il marchio comunitario «El charcutero Artesano» ricade sotto il divieto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94⁽¹⁾, in quanto, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, nel caso di specie, il marchio spagnolo «El Charcutero», si deve escludere dalla registrazione quello più recente a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, oltre alla possibilità che sussista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato, nel caso di specie, la Spagna. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

⁽¹⁾ GU L 310, pag. 57.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).